

## Renato Bordone

### *Le città in età carolingia*

[A stampa in *Am vorabend der Kaiser Krönung. Das Epos "Karolus Magnus et Leo papa" und der Papstbesuch in Paderborn 799*, her. P. Godman, J. Jarnut, P. Johanek, Berlin, Akademie Verlag, 2002, pp. 323-333 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", [www.retimedievali.it](http://www.retimedievali.it)].

Nel 15° capitolo della *Vita Karoli* il biografo Eginardo, presentando una sorta di bilancio dei 47 anni di regno dell'imperatore, delinea, non senza enfasi, l'estensione del vasto dominio realizzato attraverso le guerre di conquista e la sottomissione dei popoli di buona parte dell'Europa. La sola eccezione segnalata riguarda le "maritimae civitates" dell'Italia, lasciate all'imperatore bizantino "ob amicitiam et foedus"; un'esclusione che era certo conseguenza dei delicati equilibri raggiunti con Costantinopoli, ma che si può forse assumere anche come indizio, almeno da parte di Eginardo, di uno scarso interesse per le *civitates* in genere che infatti non assumono mai un ruolo preponderante nel corso della narrazione<sup>1</sup>. È, d'altro canto, ben nota la propensione "rurale" dell'imperatore: fra gli "opera plurima ad regni decorem et commoditatem pertinentia" lo stesso Eginardo ricorda, oltre la basilica di Aquisgrana, il palazzo di Ingelheim, "haud longe a Mogontiaci civitate", ma comunque extra-urbano<sup>2</sup>. Soltanto nel testamento, accluso dal biografo, appare tuttavia un preciso riferimento alle "metropolitanae civitates" alle quali viene destinata come offerta una parte dell'eredità, ma è qui evidente che l'attenzione del sovrano è rivolta a tali centri esclusivamente in quanto sedi di arcivescovati<sup>3</sup>.

La considerazione non è tuttavia irrilevante in quanto sta a significare che, pur in un Occidente profondamente ruralizzato, le strutture amministrative della Chiesa continuavano a essere incardinate sull'insediamento urbano di origine romana. E si tratta, come sappiamo, di strutture gerarchiche, articolate in sedi suffraganee dipendenti da quelle metropolitane in una rete capillare che abbracciava tutto il territorio dell'impero. In forma particolareggiata il testamento elenca infatti le 21 "metropolitanae civitates" che costituivano allora l'insieme delle province ecclesiastiche ("quia in regno illius metropolitanae civitates XXI et una esse noscuntur"), a partire dalle cinque italiane (Roma, Ravenna, Milano, Friuli, Grado), a seguire con le quattro tedesche (Colonia, Magonza, Salisburgo, Treviri) e a concludere con le francesi, ben undici (Sens, Besançon, Lione, Rouen, Reims, Arles, Vienne, Tarantasia, Embrun, Bordeaux, Tours, Bourges). Carlo afferma di aver disposto per ciascuna di esse di una *largitio* particolare, sigillata e conservata in archivio con l'indicazione della città alla quale andrà recapitata; sarà cura dei suoi eredi consegnarne l'ammontare ai singoli arcivescovi che lo divideranno con i loro suffraganei nella misura di un terzo alla chiesa metropolitana e due terzi alle suffraganee<sup>4</sup>.

1. È dunque fuor di dubbio che in età carolingia *civitas* evocasse per i contemporanei la sede vescovile, metropolitana o suffraganea che fosse: fin dal capitolare *Maiorum domus* dell'anno 742 e da quello di Soisson del 744 viene infatti stabilito che "per civitates" vi siano legittimi vescovi, e nel 755 si specifica "per singulas civitates"<sup>5</sup>. Alcuni "capitula excerpta de canone" dell'806 (o successivi) fanno poi divieto che "in una civitate" vi siano due vescovi o due vicari e che neppure ai chierici sia lecito "in duas civitates ministrare"<sup>6</sup>; già nell'*Admonitio generalis* del 789, d'altra parte, riprendendo le norme dei concili di Calcedonia e di Sardi, si impediva a vescovi e a preti di trasmigrare "de civitate in civitatem", raccomandazione riconfermata nella sinodo di Francoforte del 794<sup>7</sup>. L'imposizione della sedentarietà in una società prevalentemente itinerante, legava i vescovi, come ha ricordato Henri Pirenne<sup>8</sup>, "in maniera definitiva alla città nella quale era la sede della diocesi", sicché "ogni diocesi restò raccolta attorno alla città che accoglieva la cattedrale", al punto che lo studioso ha pensato che il termine *civitas* fosse diventato "sinonimo di episcopato e di città vescovile. Si dice — prosegue infatti — *civitas*

*Parisiensis* per indicare la diocesi di Parigi e la città di Parigi dove risiedeva il vescovo". Ora, se il riferimento alla *civitas* nella normativa carolingia relativa ai vescovi può anche indicare l'estensione territoriale su cui si esercita la loro autorità, cioè la diocesi, il concetto non è tuttavia generalizzabile, come vorrebbe il Pirenne, perché in taluni casi la distinzione fra città e diocesi appare ben chiara agli occhi del legislatore. Così nel Concilio di Arles dell'813 si stabiliva al c.10 che la predicazione al popolo avvenisse "non solum in civitatibus sed etiam in omnibus parroechis", mentre in precedenza si distingueva fra le "omnes civitates in quibus sedes episcoporum esse noscuntur" e le "eorumdem episcoporum dioceses"<sup>9</sup>.

Certamente lo stretto rapporto della sede urbana con il territorio della diocesi, costituito dalle consuete relazioni con il vescovo da parte dei sacerdoti distribuiti nelle campagne, favorì la conservazione di alcune funzioni della centralità che la città aveva esercitato in età precedente come centro del *municipium*. In questo senso lo sviluppo delle campagne, che fece seguito a un moderato incremento demografico che gli studi tendono a individuare a partire dalla metà del'VIII secolo<sup>10</sup>, non dovette andare a detrimento delle città che comunque vi mantenevano dei contatti, almeno attraverso la rete ecclesiastica diocesana. Nel *Capitulare ecclesiasticum*, emanato al tempo di Ludovico il Pio verso l'818/819, si fa riferimento ai preti della diocesi che il giovedì santo ("in coena Domini") erano soliti recarsi nelle *civitates* a ritirare il sacro crisma, alludendo dunque a una consuetudine che, probabilmente al tempo di Carlo Magno, consentiva un regolare afflusso dal contado alla città<sup>11</sup>. Il capitulare inserisce tuttavia una nuova regolamentazione, preziosa per comprendere le alterazioni subite in quel torno di tempo nel rapporto città-contado: si prevede infatti che continuino a recarsi in città "more solito" solamente quelli che risiedono entro le quattro o cinque miglia dal centro, mentre coloro che risultano risiedere più lontano, cioè da otto a dieci miglia, sono autorizzati a delegare il ritiro del crisma a un unico prete — eletto dal vescovo a tale scopo — che provveda a distribuirlo ai confratelli. Una norma di tal genere fa pensare a una sorta di restringimento dell'area di immediata proiezione urbana sul contado, circoscritta ora a una decina di chilometri. Quali possono esserne state le cause?

Probabilmente vi concorsero da una parte le aumentate difficoltà di raggiungere la città dalle parti più periferiche della diocesi, collegabili con l'insicurezza delle campagne<sup>12</sup>, da un'altra parte la diminuzione delle risorse urbane, forse in relazione all'incremento demografico delle città, dal momento che una sinodo tenuta a Reims nell'813 stabiliva che "in civitatibus et monasteriis" non fosse inviato un numero di servitori di Dio maggiore di quanto era la "possibilitas eis ministrandi"<sup>13</sup>.

Il fenomeno di restringimento dell'area di espansione urbana sul contado sembra essersi diffuso in gran parte delle antiche *civitates* della Cristianità, dal momento che qualche cosa di analogo pare riscontrarsi anche in Settmania un quarto di secolo più tardi: nell'844, infatti, in occasione della sottomissione di Tolosa a Carlo il Calvo, i vescovi della Catalogna si raccolgono in una sinodo. Fra le altre norme emanate, si stabilisce anche che i preti della diocesi provvedano alle necessità del loro vescovo versando un moggio di frumento, uno di orzo, uno di vino e una certa quantità di denaro. Interessa al nostro discorso considerare le modalità del pagamento, in quanto viene stabilito che i preti che abitano "prope civitatem quinque milia" facciano portare "in civitate" dai loro servi quanto richiesto dal vescovo, mentre per quelli che "longius ab urbe commanent" i vescovi stessi stabiliscano "loca convenientia" per ogni circoscrizione minore ("per decanias") sottoposta agli arcipreti — equivalente dunque alla pieve —, dove ugualmente "et eadem propinquitate" (cioè entro lo spazio di cinque miglia) questi possano portare il dovuto agli arcipreti o ai ministri del vescovo<sup>14</sup>.

Anche in questo caso, come nel precedente, l'area extra-urbana gravitante sulla città non eccede gli otto chilometri di raggio e sembra istituire una relazione privilegiata destinata a durare molto a lungo, anche nella fase post-carolingia: nel secolo successivo, infatti, al venir meno del regolare funzionamento dell'ordinamento pubblico, a molti

vescovi italiani sarà concessa autorità dagli imperatori della casa di Sassonia sulla *civitas* e sulla medesima porzione di territorio extra-urbano, variabile dalle tre alle sette miglia, prefigurato dalla normativa ecclesiastica della prima metà del IX secolo<sup>15</sup>.

La *civitas* in età carolingia dunque appare, anzitutto, come un centro demico con una precisa connotazione ecclesiastica; e proprio in campo ecclesiastico si manifesta la sua distinzione dagli altri principali centri individuabili dai contemporanei: i monasteri. La distinzione/contrapposizione *civitas/monasterium* risulta consueta nella normativa (e dunque nella mentalità) del tempo e ha lasciato numerose tracce nelle disposizioni generali non soltanto di carattere religioso, anche se nel corso del secolo il significato della coppia di termini sembra circoscrivere sempre più all'ambito della disciplina ecclesiastica. Fin dall'*Admonitio generalis* di Carlo Magno del 798, infatti, si stabilisce l'unità delle misure e dei pesi "sive in civitatibus sive in monasteriis", mentre nell'806 i *missi* dovranno provvedere che si esegua acconcia liturgia "per singulas civitates et monasteria"; nel concilio di Aquisgrana dell'836 l'espressione compare poi in un capitolo relativo all'obbligo di ospitalità ai pellegrini da parte degli enti religiosi ("in singulis civitatibus et monasteriis iuxta modum rerum hospitalitas ordinetur advenientium")<sup>16</sup>. In questi casi l'attenzione è rivolta alla comunità religiose, cioè i monaci nei monasteri e i canonici nelle *civitates*, come è fatto chiaro nell'845, con la prescrizione che "canonici in civitate vel monasteriis" dormano e mangino in comune; ancora nella sinodo di Soisson dell'853, infine, Carlo II stabilisce che gli inviati regi "per civitates et singula monasteria" indaghino con il vescovo da cui dipendono gli enti e con il consenso dell'abate sulla vita delle comunità religiose e, se necessario, provvedano alla loro correzione<sup>17</sup>.

2. La norma stabilita al c. 74 dell'*Admonitio*, come si è visto, riguardava tuttavia la circolazione dei pesi e delle misure, sicché vien fatto di pensare che, insieme con quello religioso — la "città" episcopale come una delle due parti dell'organismo ecclesiale —, il termine *civitas* conservi un significato propriamente civile, quello di un insediamento in cui una collettività esercita delle funzioni soggette al controllo dell'autorità pubblica. L'elemento che occorre all'evidenza del legislatore come caratterizzante è costituito, ai tempi di Carlo Magno, da "aequales mensuras et rectas et pondera iusta et aequalia", cioè dall'omogeneità degli strumenti che sovrintendono l'esercizio degli scambi. Con la riforma monetaria la primaria preoccupazione del re in materia di scambi riguarderà certamente il tentativo di instaurare il monopolio nella circolazione del denaro regio, sicché non stupisce trovare, già nella sinodo di Francoforte del 794<sup>18</sup>, ribadito con fermezza ("certissime sciatis nostrum edictum") che "isti novi denarii" circolino e vengano accolti da tutti "in omni loco", cioè, specificando meglio, "in omni civitate et in omni empturio". Appare chiaro che "tutti i luoghi" indicano tutti i luoghi in cui si svolge il commercio e dunque "ogni città e ogni emporio", posti dal testo in posizione omologa, quasi a voler dire che la città è, anzitutto, emporio.

Non è certo una novità del tempo di Carlo Magno: già mezzo secolo prima, nel capitolare di Pipino emanato a Soisson ancora come maggiordomo, veniva stabilito, fra gli obblighi del vescovo, che "per omnes civitates" facesse "legitimus forus et mensuras secundum abundantiam temporis"<sup>19</sup>. Ecco, fin dai primi carolingi, il nesso tipicamente cittadino vescovo-mercato: accanto all'elemento ecclesiastico, compare dunque, a caratterizzare la città, quello commerciale, come pare emergere con chiarezza nei successivi diplomi di Pipino, ormai assunto al trono regio: per esempio verso il 763, quando esentò dal pagamento del teloneo tutti i dipendenti del monastero di Prüm "in quacumque civitate vel porto" si recassero "negotiandi"<sup>20</sup>. Uomini che si recano in città per negoziare, città equiparate a porti e a empori dove si pagano imposizioni pubbliche sulle transazioni mercantili indicano senza ombra di dubbio la natura commerciale dell'insediamento urbano.

Già nel 1958 François Ganshof nella VI Settimana di Spoleto si era soffermato sull'imposizione del *teloneum* in età carolingia, sottolineando come si trattasse in un certo

senso di una novità rispetto all'età merovingia, in quanto in precedenza non viene mai citato fra le tasse e le altre entrate con cui vengono beneficiati gli enti ecclesiastici<sup>21</sup>. Compare soltanto sotto Carlo Magno, assumendo — almeno nelle intenzioni del legislatore — la tendenza a presentarsi come una vera e propria imposta pubblica a corresponsione di un servizio (*adiutorium*): ricordava infatti lo studioso<sup>22</sup> un dispositivo del capitolare di Thionville (anno 806) che ne escludeva l'imposizione in quei luoghi in cui "nullum adiutorium itinerantibus non praestatur". Altre disposizioni precisano quale tipo di "aiuto": l'esistenza di un ponte, di un guado, di un mercato organizzato; solo successivamente il teloneo tenderà a diventare un'esazione ingiustificata, ma in età carolingia appare evidentemente in relazione con un servizio che nel caso della città non è altro che l'organizzazione del mercato.

L'insieme delle città costituisce poi delle reti di mercati localizzabili per aree geografiche. Quello che si può definire un sia pure rudimentale "sistema urbano commerciale" nel regno dei Franchi occidentali sembra infatti potersi cogliere nei dispositivi previsti dal noto diploma di esenzione fiscale per il monastero di St. Germaine des Près del 779, nel quale Carlo Magno consente che non venga pagato nessun teloneo né per le navi né per i carri del monastero "per nullos portus neque per civitates", dove le città elencate sono Rouen, Amiens, Parigi, Maastricht (il "traghetto" sulla Mosa che aveva sostituito come sede episcopale l'antica città di Tongres), e i porti Dorestad (oggi Wijk-bij-Duurstede) alle bocche del Reno, Sénonais sulla Senna, Pont-St. Maxence sull'Oise<sup>23</sup>. Da queste e altre concessioni si va delineando così un'area di ripresa commerciale, in relazione con le rotte marittime settentrionali, di cui le città costituiscono, accanto ai nuovi empori mercantili, i poli di sviluppo<sup>24</sup>.

Un'altra area di intensa circolazione commerciale, come è noto, è costituita dalla valle padana: già in età carolingia compaiono attive città come Piacenza, Venezia e Cremona che conosceranno in seguito uno sviluppo ininterrotto. Nell'872 il vescovo di Piacenza ottenne da Ludovico II l'autorizzazione a organizzare tre fiere l'anno; la favorevole collocazione della città a poca distanza della confluenza della Trebbia nel Po e di altre vie fluviali contribuì anche alla moltiplicazione dei porti che diventavano fonte di reddito per gli enti religiosi che ne avevano ottenuto il controllo: la chiesa vescovile, alla quale fu confermato da un diploma di Carlo il Grosso dell'881, il monastero di San Sisto, beneficiato da una concessione di Ludovico II nell'862, e il monastero di Santa Giulia al quale già i re longobardi avevano ceduto il "portus Placentinus" vero e proprio che consente il transito da nord a sud del Po<sup>25</sup>. Nell'840 il *pactum Lhotarii* aveva concesso agli abitanti di Venezia l'esenzione dai dazi, autorizzandone i mercanti a recarsi ovunque volessero, mentre i Veneziani dal canto loro avevano riconosciuto libertà di commercio marittimo ai negozianti dell'impero che, secondo quanto interpreta Cinzio Violante, in certi casi partecipavano finanziariamente alle loro imprese commerciali<sup>26</sup>. Anche la documentazione relativa a Cremona, infine, più d'ogni altra conferma lo sviluppo commerciale raggiunto nel corso del IX secolo dalla città in seguito all'intraprendenza dei suoi abitanti.

Il caso è ben conosciuto: mentre Ludovico II teneva placito generale a Pavia nell'851-852, alcuni "habitatores de civitate Cremona" si recarono da lui per lamentarsi del fatto che il vescovo Benedetto esigeva dei tributi quando questi attraccavano con le navi al "portus ipsius civitatis", esazioni alle quali né essi né i loro antecessori avevano mai contribuito<sup>27</sup>. L'imperatore inviò dunque a Cremona un *missus* che indagasse sulla questione con l'ausilio di una commissione di "veraces et idoneos homines" della città e da tale inchiesta risultò che il vescovo sosteneva di aver ottenuto da Carlo Magno che qualsiasi *negotiator* fosse approdato con la sua nave al porto di Cremona pagasse ripatico, palifittura e offrisse un pranzo agli esattori del dazio (*riparii*); in effetti fin dal 715 il re dei Longobardi Liutprando aveva stipulato un accordo con i mercanti di Comacchio, stabilendo con precisione l'importo degli oneri che dovevano pagare nei porti del Po da Mantova a Piacenza: i testimoni a favore del vescovo sostenevano che fino a trent'anni

prima i Cremonesi non possedevano navi proprie, ma conducevano sale e "alias species" usando delle navi dei *militēs* di Comacchio e che di conseguenza ricadevano nella normativa precedente che prevedeva l'obbligo di pagare gli oneri all'autorità pubblica o a chi, come il vescovo, da questa era stato ceduto. Il privilegio di Carlo Magno era stato poi riconfermato da Lotario nell'841 e dallo stesso Ludovico II nel gennaio dell'851.

Con i successori di Carlo Magno, dunque, continua l'attenzione rivolta ai nodi commerciali rappresentati dalle città, ma non solo nei casi, più che comprensibili, di riconferma di diritti pubblici ceduti a usufruttuari, come il vescovo di Cremona, ben intenzionati a conservare i propri introiti economici. Più in generale, si può dire infatti che appare preoccupazione ricorrente quella mantenere il controllo pubblico sull'attività commerciale urbana, tutelando quell'*adiutorium* offerto ai commercianti con la garanzia del buon funzionamento del mercato della città che giustificava in origine la corresponsione di uno specifico *teloneum*. È da sottolineare a questo proposito la rinnovata imposizione fatta nell'832 da Lotario I ai *missi* di verificare "per singulas civitates mensuram antiquam", affinché nessuno presuma di "emere neque vendere" se non "ad ipsam mensuram"; norma che rinnovava quanto già legiferato nel 798 da Carlo Magno.<sup>28</sup> Due disposizioni di Carlo il Calvo degli anni sessanta del IX secolo, riprendendo il tradizionale precetto relativo alla "giusta misura", appaiono poi ancor più eloquenti sul controllo esercitato nei confronti dell'attività commerciale svolta nelle città e attestano al tempo stesso lo sviluppo economico favorito dagli insediamenti urbani.

Si tratta della *Constitutio Carisiacensis* dell'861 e dell'*Edictum Pistense* dell'864, entrambi collegabili con le difficoltà di instaurare, in concorrenza con le zecche locali, il monopolio della moneta regia di nuovo conio, secondo il sistema della "renovatio monete" che diventerà usuale in seguito<sup>29</sup>. Nel primo caso, infatti, Carlo il Calvo, re dei Franchi occidentali, preoccupato che la moneta regia, cioè il denaro "merum et bene pensantem", venga rifiutata nelle transazioni commerciali, stabilisce, in riferimento ai capitolari precedenti, di multare coloro che la ricusano, applicando il ricavato per finanziare la difesa del regno contro i Normanni. Fra gli altri provvedimenti è previsto che se qualche colono o servo è trovato "in civitatibus vel mercatis aliis" a rifiutare la moneta, il "missus rei publice" provveda alla sostituzione del denaro, nel caso in cui non risultasse del giusto peso e titolo, ma se il pezzo si rivela invece per buono, allora castighi corporalmente colui che lo ha rifiutato in considerazione tuttavia dell'età, della salute e del sesso dell'individuo. Specifica infatti il sesso, in quanto — annota il legislatore — anche le donne sono solite commerciare. Se infine, dopo la pubblicazione dell'editto, il messo pubblico "in civitatibus et in mercatis" ritrovasse qualcuno impunito abbia l'autorità di marchiarlo a fuoco in fronte<sup>30</sup>. Si direbbe, dunque, che il regno, tramite un funzionario con incarico specifico, eserciti un efficace controllo sulla circolazione monetaria nei luoghi commerciali, individuati appunto come le città e gli altri mercati che si erano andati sviluppando accanto a quelli tradizionalmente urbani, e che su tali piazze commerciassero anche negozianti di sesso femminile.

Anche nell'editto promulgato tre anni dopo (nel giugno 864) a Pîtres sulla Senna, in piena offensiva antinormanna, risaltano in primo piano gli aspetti monetari e commerciali<sup>31</sup>. Nuovamente si intima infatti l'accoglimento della nuova moneta regia "in omnibus civitatibus" (al primo posto), alle quali si aggiungono "et vicis et villis", dando come scadenza la festa di S.Martino, trascorsa la quale il conte e i suoi ufficiali sequestreranno la moneta diversa usata "negotiandi causa". Se tale norma non faceva che ribadire quanto già stabilito nei precedenti capitolari conservati nella *Collectio* dell'abate Ansegiso<sup>32</sup>, quella successiva per la prima volta collega esplicitamente la moneta alla città in cui viene coniata.

Si legge infatti al c. 11 dell'editto: "Ut in denariis novae nostrae monetae ex una parte nomen nostrum habeatur in gyro et in medio nostri nominis monogramma, ex altera vero parte nomen civitatis et in medio crux habeatur". Le testimonianze numismatiche superstiti confermano l'adozione del modello presso tutte le zecche dell'impero e non solo

nel regno di Francia; per quello d'Italia, per esempio, è ricordato dal Muratori un denaro della zecca di Pavia con l'iscrizione al recto "Karolus imperator" e il monogramma in croce e al recto la scritta "Papia" su una sola linea all'interno di un cerchio perlinato; ma soltanto dei re italici del X secolo si sono conservate monete battute dalla zecca di Pavia che recano l'iscrizione "Papia civitas"<sup>33</sup>.

Il monopolio urbano della zecca — altro segno non indifferente dell'importanza economica dell'insediamento cittadino — viene ribadito dall'editto di Pîtres: seguendo la consuetudine dei predecessori, Carlo il Calvo stabilisce infatti che la moneta non venga coniata in nessun altro luogo che "in palatio nostro", a Rouen, Reims, Sens, Parigi, Orléans, Chalon, Melle, Narbonne e Quentovic. Ad eccezione di Quentovic, importante punto doganale sul fiume Canche per il quale il legislatore sente la necessità di spiegare l'eccezionalità dell'inserimento commentando che la zecca gli era concessa "per antiquam consuetudinem", le altre sedi di zecca sono tutte vecchie *civitates* del regno, Rouen e Sens, in particolare, sedi metropolitane. Se poi la realtà stava diversamente, in quanto è stato verificato che in quegli anni erano attive oltre cento zecche regolari di cui si sono conservati i pezzi<sup>34</sup>, ciò non toglie che agli occhi del detentore del potere pubblico nella seconda metà del IX secolo la *civitas* conservasse un ruolo economico preminente e che il "sistema monetario" previsto per il regno di Francia fosse, almeno teoricamente, un sistema urbano. Anche perché all'attività commerciale si dedicavano in prevalenza gli abitanti della città, a tal punto che lo stesso Carlo il Calvo nell'877, nel richiedere una contribuzione straordinaria nel regno per fronteggiare il solito, incombente pericolo normanno, stabilendo in modo particolareggiato la somma da imporre a seconda del reddito, ordinava: "de negotiatoribus autem vel qui in civitatibus commanent iuxta possibilitatem, secundum quod habuerint de facultatibus, coniectus exigatur"<sup>35</sup>. In altre parole coloro che "commanent in civitatibus" sono individuati come *negotiatores*, o per lo meno equiparati a loro.

Ciò non significa, beninteso, che lo sviluppo commerciale della matura età carolingia, che nei mercati cittadini aveva certo avuto il suo fulcro, non restasse circoscritto agli insediamenti urbani: proprio un'altra norma del più volte ricordato editto di Pîtres dell'864 è stata sovente usata dagli studiosi per segnalare la crescita commerciale, cioè quella norma contenuta nel c.19 che imponeva ai conti, per meglio rispondere alle esigenze di nuova moneta, di censire tutti i mercati del comitato, segnalando quali fossero di antica istituzione, quali autorizzati in seguito e quali sorti abusivamente<sup>36</sup>. In maniera analoga nel c. 20 era richiesto agli ufficiali pubblici di provvedere in modo generalizzato "per civitates, per vicos atque mercata" che i venditori di pane, di carne e di vino non alterassero le misure; ma poi, di fatto, l'applicazione impositiva relativa al consumo alimentare sembra essere circoscritta nel prosieguo del dispositivo alle sole *civitates*, forse per la maggiore agglomerazione abitativa che qui si poteva riscontrare. Si afferma infatti: "quantos mensurabiles panes in unaquaque civitate de iusto modio episcopi vel abbatibus seu comitis ministeriales a pistoribus suis recipiunt, tantos mensurabiles panes de aequo modio a pistoribus, qui panem vendunt, fieri faciant"<sup>37</sup>.

Fonti più tarde ci attestano che queste funzioni di controllo annonario nelle città del regno d'Italia erano attribuite al visconte e che rimasero a lungo di competenza di tale ufficiale e della famiglia da lui discese<sup>38</sup>. Secondo Wilhelm Sickel, che dedicò un importante contributo al vicecomitato, nel mondo franco al visconte spettava l'amministrazione finanziaria del comitato: sovrintendeva al funzionamento del mercato, ne curava il mantenimento, facendone rispettare l'ordine con attività di polizia di commercio e di riscossione delle imposte relative; in Italia, dopo la conquista del regno, il *vicecomes* sarebbe subentrato nelle mansioni che in età longobarda erano esercitate dal gastaldo cittadino<sup>39</sup>. L'espressione "vicecomes civitatis", che infatti si ritrova di frequente nelle fonti italiane, dimostra secondo Paolo Delogu che il suo carattere fondamentale rimase quello di funzionario locale, piuttosto che di sostituto del conte<sup>40</sup>.

Nulla si può dire di certo sulle sue funzioni propriamente urbane nelle città al di fuori del regno d'Italia, dove parrebbe collegato piuttosto con il *comitatus*, anche se le competenze di sovrintendenza amministrativa sulle attività economiche dovevano certo metterlo sovente in contatto con il mondo urbano. Proprio nel più volte citato editto di Pîtres, a esempio, Carlo il Calvo stabilisce che ciascun conte, nel cui comitato "monetam esse iussimus", partecipi a un consesso da tenersi a Senlis con "vicecomitem suum", con due proprietari del comitato e con "suum monetarium" per ritirare cinque libbre d'argento "de camera nostra", onde poter coniare moneta<sup>41</sup>: siccome poco prima aveva stabilito delle sedi urbane per le zecche, è probabile pensare che anche nel regno di Francia il visconte operasse nelle *civitates*, almeno per sovrintendere alle operazioni di conio.

3. I rapporti fra città e ordinamento pubblico in età carolingia aprono di fatto un più vasto problema per il quale in questa sede ci limiteremo a fornire solo qualche spunto di riflessione. La storiografia ha a lungo discusso sul funzionamento delle circoscrizioni pubbliche e sulle reali competenze dei conti sulla popolazione urbana; l'intima collaborazione fra il potere regio e l'episcopato che caratterizza l'età carolingia — ha scritto al proposito Giovanni Tabacco<sup>42</sup> — si accompagnò alla preoccupazione di far funzionare parallelamente la gerarchia ecclesiastica e la gerarchia pubblica, l'una con gli strumenti morali e culturali, l'altra con quelli politico-militari. Questo disegno non concedeva autonomia alle città, ma ne ribadiva "l'antica funzione di residenze del potere ufficiale": qui infatti risiedeva il vescovo e qui spesso sorgevano i *palatia* pubblici, anche se ben poco sappiamo sulla reale presenza urbana del conte. Mentre non mancano, come vedremo, attestazioni sulla comune collaborazione fra i due poteri — e valgono per tutte i *Capitula* di Carlo Magno, attribuiti all'805-808, "per episcopos et comites nota facienda"<sup>43</sup> —, in pochi casi abbiamo notizie sulla residenza in città del conte, come, a esempio, in diploma dell'845 di Lotario al monastero della Novalesa in cui si impone di venire "ante comitem in civitate Taurinis"<sup>44</sup>. Conti considerati come residenti in città, o comunque con effettive competenze urbane, dovevano essere stati anche quelli che accoglievano i profughi spagnoli che, sfuggendo al dominio saraceno, si rifugiavano "in partibus Aquitanie, Septimanie, Provincie et Hispanie": a loro si rivolge infatti il capitolare di Ludovico il Pio dell'815 che ne regola l'inserimento, raccomandando che di tali disposizioni "in unaquaque civitate" in cui i profughi risiedono vengano depositate tre copie: una presso il vescovo, una presso il conte e una terza presso la locale comunità ispanica<sup>45</sup>.

È chiaro che vescovo e conte presentano in questo caso competenze analoghe sugli abitanti della città, così come insieme sono chiamati a collaborare da un altro capitolare di Ludovico il Pio dell'818-819 nell'elezione di abitanti della città delegati alla manutenzione dei ponti: "per singulas civitates" vi provvedano infatti i *missi* imperiali "una cum episcopo et comite"<sup>46</sup>. A questo proposito si può osservare che nell'applicazione degli editti relativi alle città la presenza di inviati straordinari dell'autorità centrale sembra apparire costante, come già si è visto a proposito della verifica delle misure nell'832, del controllo della vita religiosa nell'806 e nell'853. Nel capitolare di Pavia di Ludovico II dell'850<sup>47</sup>, per di più, si afferma che "in singulis civitatibus" i *missi* imperiali e apostolici avevano diritto alla riscossione di emolumenti ricavati da risorse locali, che ultimamente erano state invece loro rifiutate da coloro a cui erano affidate e stornate ad altri usi: si trattava forse di un conflitto di competenze fra ufficiali locali, come potevano essere conti e visconti, e funzionari centrali? Una burocrazia cittadina, d'altra parte, pare prevista e nel regno d'Italia è costituita da quegli "exactores singularum civitatum" e dai quei "procuratores civitatis" ai quali è affidata la manutenzione delle piazze e delle cloache cittadine (come viene affermato nei *Capitula Italica* attribuiti a Carlo Magno<sup>48</sup>), ma a essa doveva appartenere anche il personale amministrativa che riscuoteva telonei e dazi commerciali. L'attenzione agli edifici pubblici cittadini nel regno d'Italia, come è noto, è preoccupazione costante dei legislatori che prendono provvedimenti al proposito nell'832, incaricando

appunto i *missi* di censire "palatia seu publicae domus" e di farli restaurare, e nel capitolare pavese dell'850, dove si lamenta la decadenza delle "publice domus que in singulis civitatibus ad ornamentum nostre rei publice antiquitus constructe fuerant", accusando di negligenza coloro ai quali "commisse sunt", cioè i conti<sup>49</sup>.

È noto d'altra parte che ai conti fossero affidate funzioni prevalentemente militari, mentre fossere piuttosto i vescovi a svolgere un'attività di tipo civile che andava al di là dei compiti solo religiosi: questo accadeva, come si è visto, tanto nella collaborazione consueta con l'amministrazione comitale, quanto in occasione di avvenimenti straordinari, come fu per il regno d'Italia la richiesta di un contributo per la fortificazione della città di Roma contro le aggressioni saracene avanzata da Lotario I nell'847<sup>50</sup>. Il capitolare, noto per l'attenzione che vi rivolse Ernesto Sestan<sup>51</sup>, si rivolgeva ai vescovi di tutto il regno affinché "in ecclesiis suis et civitatibus" procurassero di ottenere offerte da parte di coloro che "sine beneficiis sunt et alodos atque pecunias habent", allo stesso modo in cui contribuivano coloro che possedevano benefici. Da questa importante fonte lo studioso inferiva che il vescovo "ci appare come mediatore fra il potere regio" e questi *cives* proprietari di beni fondiari e di case in città, detentori anche di sostanze mobiliari, forse "negotiatores", ma non beneficiari e dunque non inseriti nel diffuso sistema vassallatico-beneficiario, di cui, per altro, non mancavano tracce anche in città, come attesta il Capitolare di Lotario dell'832 con cui si richiede ai *missi* di verificare "in singulis civitatibus" la situazione dei "beneficia que antiquis temporibus clerici et vassalli predecessorum nostrorum habuerunt vel qui nunc ea retinent"<sup>52</sup>. Insomma, ben più che all'autorità civile-militare, rappresentata dal conte o dal messo regio, i *cives* delle città italiche liberi da vincoli vassallatici — qui forse la maggioranza della popolazione — facevano riferimento al vescovo anche nei loro rapporti col regno.

Il prestigio morale, oltreché religioso, del capo della chiesa locale, al quale gli abitanti della città si rivolgono per le loro esigenze quotidiane, contribuirà in seguito a farne l'interlocutore privilegiato nelle relazioni fra la città — specie in Italia — e l'impero con tutte le conseguenze ben note<sup>53</sup>, ma è certamente già dall'età carolingia che si va costituendo il "modello" di funzionamento fra comunità urbana-vescovo e, come si è visto in precedenza, fra città episcopale-territorio municipale extra-urbano. Le innovazioni del X secolo, per quanto riguarda le città del regno d'Italia, non giungeranno dunque inaspettate, ma rappresenteranno un armonico sviluppo di quanto era andato maturando nell'età precedente.

---

<sup>1</sup> ÉGINHARD, *Vie de Charlemagne*, ed. L. HALPHEN, Paris 1967, p. 44 (c. 15).

<sup>2</sup> Ibidem, p.50 (c.17).

<sup>3</sup> Ibidem, p. 96 (c.33).

<sup>4</sup> "Eo scilicet modo ut pars tertiae suae sit ecclesiae, duae vero partes inter suffraganeos dividantur".

<sup>5</sup> M.G.H., *Legum sectio II, Capitularia regum Francorum*, ed. A. BORETIUS - V. KRAUSE, I, Hannoverae 1883, nr.10, p. 25 (a. 742); nr. 12, c. 3, p. 29 (a. 744); nr. 14, c.1, p. 33 (a. 755).

<sup>6</sup> Ibidem, nr. 47, cc. 4 e 9, p. 133.

<sup>7</sup> Ibidem, nr. 22, c. 24, p. 55 (a. 789); nr. 28, p. 75 (a. 794), e ancora in nr. 35 (a. 802?), c. 10, p 102 ("ut clerici de civitate ad civitatem non trasmigrentur").

<sup>8</sup> H.PIRENNE, *Le città del medioevo*, trad. it., Bari 1971, pp. 44-45.

<sup>9</sup> M.G.H., *Concilia aevi Karolini*, ed. A. WERMINGHOFF, I, Hannoverae 1906, nr.34 (Orléans, a. 813), c. 10, p. 251; p. 249: "tam per omnes civitates vel loca in quibus sedes episcoporum esse noscuntur quam etiam per eorundem episcoporum dioceses...".

<sup>10</sup> Così G. DUBY, *Le origini dell'economia europea. Guerrieri e contadini nel medioevo*, trad. it., Bari 1975, pp. 10-17.

<sup>11</sup> *Capitularia regum Francorum* cit., nr. 138, c. 18, p. 278.

<sup>12</sup> Più tardi, nel capitolare di Pavia dell'850, Ludovico II prendeva provvedimenti contro i "collecti latrones" che nelle campagne del regno d'Italia depredavano i pellegrini diretti a Roma e i mercanti (*Capitularia regum Francorum* cit., II, Hannoverae 1897, nr. 213, c.1, p. 86; cfr anche *I capitolari italici. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia*, a cura di C. AZZARA e P. MORO, Roma 1998, pp. 177-178) .

<sup>13</sup> *Concilia aevi Karolini* cit., nr. 35 (Reims, a.813), c. 27, p. 256.

<sup>14</sup> *Capitularia regum Francorum* cit., II, nr. 255, c. 2, p. 256; c. 3, p. 256.



- <sup>15</sup> Si veda al proposito G.ROSSETTI, *Formazione e caratteri delle signorie di castello e dei poteri temporali dei vescovi sulle città della Lombardia del secolo X*, in "Aevum", XLIX (1975), ora anche in ID. (a cura di), *Forme di potere e struttura sociale nel Medioevo*, Bologna 1977, pp. 113-148.
- <sup>16</sup> *Capitularia regum Francorum* cit., I, nr. 22, c.74, p. 60 (a.798); nr. 46, c. 3, p. 131 (a. 806); *Concilia aevi Karolini* cit., I, nr. 56, c. 3, p. 707 (a. 836).
- <sup>17</sup> *Capitularia regum Francorum* cit., II, nr. 293, c. 53, p. 411 (a. 845); nr. 258, c. 6 - B -, p 265 (a. 853).
- <sup>18</sup> *Ibidem*, I, nr. 28, c.5, p. 74.
- <sup>19</sup> *Ibidem*, I, nr. 12, c.6, p. 30.
- <sup>20</sup> M.G.H., *Diplomata Karolinorum*, ed. E. MÜHLBACHER, Hannoverae 1906, DPIII nr. 19, pp. 27-28 (a. 763 ca).
- <sup>21</sup> F. GANSHOF, *À propos de tonlieu à l'époque carolingienne*, ne *La città nell'alto medioevo*. Atti della VI Settimana di Studio CISAM, Spoleto 1959, pp. 483-508.
- <sup>22</sup> *Ibidem*, p.506.
- <sup>23</sup> *Diplomata Karolinorum* cit., DKI nr. 122, p. 171.
- <sup>24</sup> Sugli sviluppi delle rotte settentrionali si veda la sintesi di PH. CONTAMINE, M. BOMPAIRE, S. LEBECQ, J.L. SARRAZIN, *L'économie médiévale*, Paris 1997, pp. 17-79.
- <sup>25</sup> P. RACINE, *Plaisance du Xème à la fin de XIIIème siècle. Essai d'histoire urbaine*, Lille/Paris 1979, I, pp. 36. e 99.
- <sup>26</sup> *Capitularia regum Francorum* cit., II, nr. 233, p.81 sgg; C.VIOLANTE, *La società milanese nell'età precomunale*, Roma-Bari 1974<sup>2</sup>, pp. 7-10.
- <sup>27</sup> *I Placiti del "Regnum Italiae"*, ed. C. MANARESI, Roma 1955 (Fonti storia Italia, 92), nr. 56, pp. 194-198.
- <sup>28</sup> *Capitularia regum Francorum* cit., II, nr. 202, c 3, p. 63 (cfr anche *I capitolari italici* cit., sopra, nota 12, p. 147), a. 832; I, nr. 22, c. 74, p 60 (a. 798).
- <sup>29</sup> *Capitularia regum Francorum* cit., II, nr. 271, pp. 301-302 (a. 861); nr. 273, pp. 311-324 (a. 864); sulla "renovatio monete" si veda anche CONTAMINE et ALII, *L'économie médiévale* cit. (sopra, nota 24), p. 122.
- <sup>30</sup> *Capitularia regum Francorum* cit., II, nr. 271, p. 302.
- <sup>31</sup> *Ibidem*, II, nr. 273, c. 8, p. 314; cc.11-14, pp. 315-316.
- <sup>32</sup> *Ibidem*, I, *Ansegisi abbatibus capitularium collectio*, l.IV, c. 30, p.441.
- <sup>33</sup> RACINE, *Plaisance* cit. (sopra, nota 25), I, p. 88.
- <sup>34</sup> CONTAMINE et ALII, *L'économie médiévale* cit., p. 121.
- <sup>35</sup> *Capitularia regum Francorum* cit., II, nr. 280, p. 354 B.
- <sup>36</sup> *Ibidem*, II, nr. 273, c. 19, pp. 317-318.
- <sup>37</sup> *Ibidem*, II, nr. 273, c. 20, pp. 318-319.
- <sup>38</sup> Sulle funzioni del visconte in Italia nell'età successiva si veda R. BORDONE, *I visconti cittadini in età comunale*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi conti e visconti nel Regno italico (secc. IX-XII)*, Atti del secondo convegno di Pisa, Roma 1996 (Nuovi studi storici, 39), pp. 376-403
- <sup>39</sup> W. SICKEL, *Der Fränkische Vicecomitat*, I, s.l. 1907, pp. 62,75-79.
- <sup>40</sup> P. DELOGU, *L'istituzione comitale nell'Italia carolingia (Ricerche sull'aristocrazia carolingia in Italia, I)*, in "Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano", 79 (1968), p. 75 sgg.
- <sup>41</sup> *Capitularia regum Francorum* cit., II, nr. 273, c. 14, pp. 315-316.
- <sup>42</sup> G. TABACCO, *La città vescovile nell'alto medioevo*, in *Modelli di città. Strutture e funzioni politiche*, a cura di P. ROSSI, Torino 1987, p. 333.
- <sup>43</sup> *Capitularia regum Francorum* cit., I, nr. 54, p. 141.
- <sup>44</sup> *Diplomata Karolinorum* cit., DLI nr. 92, p. 227 (a. 845).
- <sup>45</sup> *Capitularia regum Francorum* cit., I, nr. 132, c. 7, p. 262.
- <sup>46</sup> *Ibidem*, I, nr. 140, c. 8, p. 288.
- <sup>47</sup> *Ibidem*, II, nr. 213, c. 9 p. 88 (cfr anche *I capitolari italici* cit. sopra, nota 29, p. 177)
- <sup>48</sup> *Ibidem*, I, nr. 105, c. 3, p. 216 (cfr anche *I capitolari italici* cit., p. 99).
- <sup>49</sup> *Ibidem*, II, nr. 202, c. 7, p. 64 (cfr anche *I capitolari italici* cit., p. 149); nr. 213, c. 7, p. 87 (cfr anche *I capitolari italici* cit., p. 181).
- <sup>50</sup> *Ibidem*, II, nr. 203, c. 8, p. 67 (cfr anche *I capitolari italici* cit., pp. 153-155, che accoglie a nota 52 la correzione della data, da 846 a primavera 847).
- <sup>51</sup> E. SESTAN, *Per la storia della città nell'alto medioevo*, in *Studi in onore di Armando Saporì*, Milano-Varese 1957, I, pp. 115-127 (ora anche in ID., *Italia medievale*, Napoli 1966, pp. 76-90).
- <sup>52</sup> *Capitularia regum Francorum* cit., II, nr. 202, c. 8, p. 64 (cfr anche *I capitolari italici* cit., p. 149).
- <sup>53</sup> Si veda al proposito R. BORDONE, *La società cittadina del Regno d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII*, Torino 1987, pp. 101-141.